



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito a udienza c.d. a trattazione scritta la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted]/2020 r.g. e vertente

tra

[redacted] elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, elettivamente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di Messina, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dr.ssa Alessandra Meliadò,

resistenti

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO,

resistente contumace

e nei confronti

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

convenuti contumaci



oggetto: mobilità personale docente.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 7 gennaio 2018 [REDACTED] premesso di essere stata assunta il 28 novembre 2011 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria, con titolarità in provincia di Milano, di avere quindi partecipato alla fase B1 delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 provenendo da GAE senza ottenere il movimento richiesto, e di trovarsi in assegnazione provvisoria per il corrente anno a Messina presso l'I.C. "Catalfamo", ha chiesto nei confronti del M.I.U.R., degli Uffici scolastici regionali della Sicilia e provinciali di Milano e Messina e di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di quelli immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D, il proprio trasferimento interprovinciale anche in soprannumero presso una delle sedi ricomprese negli ex ambiti territoriali della provincia di Messina (Sicilia A0015, A0013, A0016 e seguenti) in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia.

Nella contumacia dei controinteressati e dell'USP di Milano, resistenti le altre amministrazioni, celebrata in data odierna l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

2.- Ai fini della risoluzione della controversia occorre muovere dal dato normativo che regola la specifica materia.

Esso si rinviene, anzitutto, nell'art. 108 della legge n. 107/2015, il quale ha previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di reclutamento del personale docente.

In particolare esso ha stabilito che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui*



art. 93 c.p.c... Le ragioni della decisione e il comportamento delle altre parti rimaste contumaci giustificano invece la compensazione per intervi delle spese rispetto ad esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta o assorbita, dichiara il diritto di **Franca Gelsomino** ad ottenere - con riferimento alla mobilità straordinaria del personale docente 2016/2017 per la scuola primaria - la titolarità dell'Ambito Sicilia 0015; condanna il M.I.U.R. a provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente presso una scuola dei comuni già rientranti in detto Ambito a far data dal 1 settembre 2020 e a **condannare alle spese processuali, liquidate in € 100 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore dell'avv. Vincenzo La Cava; compensare le spese per il resto.**

Messina, li 7.7.2020

Il giudice del lavoro

Valeria Totaro

